



Provincia di Brescia
Comune di Lozio

Piano Cimiteriale

All. 02

Norme Tecniche di Attuazione

ADOZIONE: Delibera del Consiglio Comunale n. __ del __/__/__

APPROVAZIONE: Delibera del Consiglio Comunale n. __ del __/__/__



Geom. Ilario Baffelli

Via Sergola n. 4 25053 Malegno (BS) C.F.: BFF LRI 91S28 B149W P.IVA: 03585720984

e-mail: baffelliilario@libero.it cell. 3407216931

Iscritto al Collegio Geometri della Provincia di Brescia al n. 6334

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
CAPO I – GENERALITÀ.....	3
Art. 01 - Applicazione del Piano Cimiteriale Comunale	3
Art. 02 – Norme Generali	3
CAPO II – NORME PROCEDURALI	4
Art. 03 – Modalità di attuazione del Piano Cimiteriale Comunale	4
Art. 04 – Concessione cimiteriale.....	4
Art. 05 – Modalità di esecuzione dei lavori	5
TITOLO II - STRUTTURE E TIPOLOGIE DI SEPOLTURA.....	6
Art. 06 – Attrezzature, servizi e strutture per la sepoltura	6
Art. 7 – Sepulture	7
Art. 8 – Strutture destinate alla tumulazione: loculi e ossari	8
Art. 9 – Strutture destinate alla inumazione.....	9
Art. 10 – Strutture destinate alle sepolture private: tombe di famiglia	9
Art. 11 – Elementi di chiusura delle sepolture	11
Art. 12– Strutture di servizio al cimitero	13
Art. 13– Camera mortuaria.....	14
Art. 14– Camera autoptica	14
Art. 15– Strutture di recinzione del cimitero.....	14
Art. 16– Percorsi pedonali	15
Art. 17– Deroghe	15
ART. 18-Durata delle concessioni	16

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – GENERALITÀ

Art. 01 - Applicazione del Piano Cimiteriale Comunale

Ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, la disciplina urbanistica del territorio comunale che interessa l'area di rispetto cimiteriale viene regolata dalle seguenti norme, ad integrazione delle previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del Piano del Governo del Territorio (P.G.T.) vigente e delle relative Normative del Piano delle Regole e del Piano dei servizi, fatte salve le disposizioni delle leggi in materia, con particolare riguardo a:

- ☑ R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265 T.U.LL.SS.;
- ☑ D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990;
- ☑ circolare Ministero della sanità 24 giugno 1993 n. 24 "Regolamento di Polizia Mortuaria – Circolare esplicativa";
- ☑ Nota esplicativa n. 1867/48/767 dell'Assessorato Assistenza Sanitaria in data 17/03/1995 e successive integrazioni e modifiche;
- ☑ Legge 30 marzo 2001 n. 30 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- ☑ Legge 01 agosto 2002 n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti";
- ☑ Regolamento Regionale n. 6 del 09 novembre 2004;
- ☑ Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n. 4 (Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33).

Le presenti norme integrano le Norme del P.G.T. vigente.

Art. 02 – Norme Generali

Le zone a vincolo cimiteriale sono destinate alle sepolture ed alle attrezzature cimiteriali: nelle relative aree di rispetto sono consentite soltanto piccole costruzioni per la vendita di fiori ed oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti, oltre a parcheggi a raso, pubblici e privati, e manufatti connessi alla manutenzione del cimitero.

È ammesso l'ampliamento del cimitero previa eventuale riduzione della fascia di rispetto e nei limiti definiti dal D.P.R. 285/1990 e dall'art. 28 della Legge 01 agosto 2002 n. 166.

Gli interventi edificatori dovranno essere conformi alla relazione geologica di supporto al Piano Cimiteriale Comunale.

CAPO II – NORME PROCEDURALI

Art. 03 – Modalità di attuazione del Piano Cimiteriale Comunale

Gli interventi edilizi all'interno delle aree cimiteriali sono attuati nel rispetto delle successive prescrizioni, degli allineamenti e dei vincoli esistenti nonché di quelli indicati nelle tavole del Piano Cimiteriale Comunale, con le seguenti modalità:

- la realizzazione di interventi edilizi e di opere di urbanizzazione può avvenire soltanto mediante il rilascio di singoli permessi o autorizzazioni;
- in caso di ritrovamento di strutture di interesse archeologico, queste risultano tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Eventuali manomissioni o danneggiamenti sono punibili ai sensi della stessa Legge ed in base all'art. 733 del Codice Penale.

Art. 04 – Concessione cimiteriale

L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di aree per le sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato "concessione cimiteriale".

Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.

Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti dalla famiglia del concessionario.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa.

Art. 05 – Modalità di esecuzione dei lavori

I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.

I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. Deve esser cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali su suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale.

I cippi delle fosse comuni all'atto della loro sostituzione devono essere rimossi a cura del posatore e consegnati al personale del cimitero.

Non potranno essere posate lapidi, nemmeno in via provvisoria, nei campi di inumazione comune per almeno sei mesi successivi all'inumazione.

Il prelievo dai cimiteri di lapidi e altri ornamenti fissi deve essere autorizzato dall'Ufficio Comunale competente.

Nell'autorizzazione saranno specificati le modalità e i temi del prelievo da eseguirsi comunque a cura e spese degli interessati. L'autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale cimiteriale.

Nella posa in opera delle lapidi deve essere seguito l'allineamento previsto dalle tavole di progetto del presente Piano Cimiteriale.

Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni.

Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzata. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

TITOLO II - STRUTTURE E TIPOLOGIE DI SEPOLTURA

Art. 06 – Attrezzature, servizi e strutture per la sepoltura

All'interno dell'area cimiteriale è ammessa la realizzazione delle seguenti strutture ed attrezzature:

- ☑ loculi interrati e fuori terra;
- ☑ ossari singoli;
- ☑ ossari comuni;
- ☑ tombe di famiglia interrate e fuori terra;
- ☑ monumenti funerari;
- ☑ sepolture a terra (fosse e fosse bambini);
- ☑ giardini delle rimembranze;
- ☑ camera mortuaria;
- ☑ camera autoptica;
- ☑ cappelle e chiese o strutture simili per il culto, per i funerali e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura;
- ☑ servizi annessi alle strutture di cui sopra ed in generale tutte le attrezzature connesse all'attività funebre.

All'interno dell'area di rispetto cimiteriale possono essere realizzati esclusivamente:

- ☑ aree a verde;
- ☑ parcheggi a raso;
- ☑ viabilità;
- ☑ servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo, quali:
 - a) deposito attrezzi per lavori di manutenzione nell'area cimiteriale;
 - b) autorimessa automezzi per lavori interni al cimitero (escavatore, elevatore, scale ecc.)
 - c) chioschi per la vendita di fiori e materiale di culto;
 - d) edifici di servizio per attività cimiteriali.

La realizzazione delle piccole costruzioni di cui sopra, concesse a privati, sarà regolata da apposita convenzione con il Comune con la quale verranno autorizzate le opere, individuate le eventuali cessioni all'uso pubblico (parcheggi ecc.) e indicata la durata della concessione medesima.

I fabbricati esistenti all'interno dell'area di rispetto cimiteriale, se di proprietà privata, sono destinati alla loro graduale demolizione: per essi è ammessa esclusivamente la manutenzione ordinaria.

È ammesso l'ampliamento del cimitero comunale previa modifica del perimetro della fascia di rispetto cimiteriale nei limiti definiti dal D.P.R. 10/09/1990 n. 285. Sono da intendersi vincolanti le prescrizioni della Legge 01/08/2002 n. 166. Non sono ammissibili le destinazioni d'uso in contrasto con il carattere di rispetto e decoro proprio delle aree cimiteriali.

Art. 7 – Sepolture

La sepoltura è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o ad enti affinché questi ne usufruiscano per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.

Ai fini di una corretta programmazione dell'uso del cimitero, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata, di norma, all'Amministrazione Comunale. L'edificazione da parte di terzi su aree avute in concessione può essere consentita se compatibile con la programmazione comunale. L'attività edilizia privata deve osservare le condizioni di cui alle presenti norme. L'atto di concessione stabilisce il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori a pena di decadenza della concessione; la tariffa pagata viene restituita con la deduzione del 30% a titolo di penalità. Si applicano alle sepolture costruite da privati tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel piano cimiteriale, ivi comprese quelle inerenti al diritto di sepoltura, ai casi di decadenza e revoca e di rinnovo della concessione.

Le sepolture private si distinguono in:

1. tomba di famiglia:	consiste in un insieme di più loculi inseriti in un manufatto edilizio, entro e/o fuori terra, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
2. loculo:	consiste in un vano inserito in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
3. fossa:	consiste in una superficie di terreno, di dimensioni pari a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
4. ossario:	consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare i resti ossei del defunto;

Art. 8 – Strutture destinate alla tumulazione: loculi e ossari

Il cimitero prevede al suo interno le strutture destinate alle sepolture in loculo e in ossario.

Tutti gli interventi relativi alla realizzazione di nuovi loculi e ossari (compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria) dovranno essere consoni ai caratteri storici, ambientali ed architettonici del cimitero stesso.

Le caratteristiche dimensionali e tipologiche delle strutture destinate alla sepoltura in loculo e ossario, devono essere sottoposte a Permesso di Costruire e devono rispettare i seguenti parametri:

1. Altezza:	L'altezza dell'edificio deve essere simile a quella delle strutture adiacenti: è prescritto l'allineamento a quanto già edificato. L'altezza massima non deve comunque superare cinque loculi sovrapposti fuori terra.
2. Ingombro:	In base all'area oggetto dell'intervento: non è comunque ammessa la sporgenza del manufatto rispetto all'allineamento delle strutture esistenti. È ammessa la realizzazione di parti interrato.
3. Finiture:	<p>Sono ammesse le seguenti soluzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> intonaco a base di calce finito al civile e malte preconfezionate, con colori naturali chiari. È facoltà dell'Amministrazione Comunale predisporre un piano del colore o una campionatura dei colori utilizzabili;<input checked="" type="checkbox"/> calcestruzzo con finitura faccia a vista;<input checked="" type="checkbox"/> rivestimenti in lastre di marmo di tonalità chiara (tipo botticino o similare) con finitura levigata. <p>Sono in ogni caso vietate le seguenti finiture:</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> intonaci plastici, al quarzo, in graniglia resinata ecc.;<input checked="" type="checkbox"/> mattoni a vista, rivestimenti in piastrelle di ceramica, grès, clinker ecc. <p>Eventuali applicazioni di decori ed elementi scultorei commemorativi non devono sporgere dalla parete del manufatto.</p>
4. Coperture:	<p>È ammesso l'uso di tetti a falde inclinate o piane con manto in lamiera o guaina, canali di gronda in rame o lamiera preverniciata di colore scuro a sezione curva.</p> <p>La sagoma dei tetti dovrà essere quanto più possibile regolare.</p>
5. Strutture:	È consentito l'uso di cemento armato ma anche acciaio e alluminio da rivestire e da utilizzare accoppiati a manufatti prefabbricati in vetroresina. È vietato l'utilizzo di laterizi, se non per la chiusura delle aperture.

Le caratteristiche dimensionali di ciascun loculo ed ossario devono rispettare quanto previsto dagli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90, nonché quanto previsto dal R.R. n. 4/2022.

Art. 9 – Strutture destinate alla inumazione

Il cimitero prevede al suo interno i campi destinati alle sepolture in terra. La quantità delle aree previste per tali sepolture è determinata nella Relazione Tecnica allegata al Piano Cimiteriale Comunale, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto per una profondità di m. 2,50.

I campi di sepoltura devono essere divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve avvenire partendo da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza interruzioni.

Le caratteristiche dimensionali di ciascuna fossa e dei percorsi laterali devono rispettare quanto previsto dagli artt. 68 e seguenti del D.P.R. 285/90, nonché quanto previsto dalle tavole di progetto del presente Piano Cimiteriale.

I monumenti funebri e le lastre per la copertura delle fosse di inumazione, vista la circolare del ministero della Sanità n. 62 del 19/06/1978- D.P.R. 21/10/1975, n. 803 Regolamento di Polizia Mortuaria- art. 72, al fine di non rallentare il fenomeno della mineralizzazione della sostanza organica, non dovranno avere un'estensione maggiore di due terzi della fossa.

Art. 10 – Strutture destinate alle sepolture private: tombe di famiglia

Le tombe di famiglia devono essere contenute nei limiti dell'area concessa.

Tutti gli interventi relativi ad edifici, manufatti e spazi liberi compresi nel perimetro del cimitero (compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria) dovranno essere consoni ai caratteri storici, ambientali ed architettonici del cimitero stesso.

Le caratteristiche dimensionali e tipologiche delle tombe di famiglia, devono essere sottoposte a Permesso di Costruire e devono rispettare i seguenti parametri:

1. Altezza:	L'altezza della tomba di famiglia non deve essere superiore a quella delle strutture adiacenti: è prescritto l'allineamento a quanto già edificato. L'altezza massima non deve comunque contenere più di quattro loculi sovrapposti fuori terra.
--------------------	--

2. Ingombro:	In base all'area oggetto di concessione: non è comunque ammessa la sporgenza del manufatto rispetto all'allineamento delle strutture esistenti. È ammessa la realizzazione di parti interrato.
3. Finiture:	<p>Sono ammesse le seguenti soluzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> intonaco a base di calce finito al civile e malte preconfezionate, con colori naturali chiari. È facoltà dell'Amministrazione Comunale predisporre un piano del colore o una campionatura dei colori utilizzabili; <input checked="" type="checkbox"/> calcestruzzo con finitura faccia a vista; <input checked="" type="checkbox"/> rivestimenti in lastre di marmo di tonalità chiara (tipo botticino o similare) con finitura levigata. <p>Sono in ogni caso vietate le seguenti finiture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> intonaci plastici, al quarzo, in graniglia resinata ecc.; <input checked="" type="checkbox"/> mattoni a vista, rivestimenti in piastrelle di ceramica, grès, clinker ecc. <p>Eventuali applicazioni di decori ed elementi scultorei commemorativi non devono sporgere dalla parete del manufatto.</p>
4. Inferriate:	Cancelli ed inferriate su finestre devono essere realizzati in ferro con disegno tradizionale e verniciati in colore scuro.
5. Serramenti:	I serramenti dovranno essere in ferro o alluminio, di colore scuro, identico a quello delle inferriate (se presenti). È vietato l'utilizzo di legno o altro materiale soggetto a deterioramento. È altresì vietato l'utilizzo di qualsiasi forma di oscurante (ante, persiane o avvolgibili di qualunque tipo). È ammesso l'uso di vetri colorati.
6. Coperture:	<p>È ammesso l'uso di tetti a falde inclinate o piane con manto in lamiera o guaina, canali di gronda in rame o lamiera preverniciata di colore scuro a sezione curva.</p> <p>La sagoma dei tetti dovrà essere quanto più possibile regolare.</p>
7. Strutture:	È consentito l'uso di cemento armato ma anche acciaio e alluminio da rivestire e da utilizzare accoppiati a manufatti prefabbricati in vetroresina. È vietato l'utilizzo di laterizi, se non per la chiusura delle aperture.

Le caratteristiche dimensionali di ciascun loculo devono rispettare quanto previsto dagli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90, nonché quanto previsto dal R.R. n. 4/2022.

Art. 11 – Elementi di chiusura delle sepolture

Non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dalle presenti Norme Tecniche.

Gli elementi marmorei per la chiusura dei loculi possono essere già predisposti dall'Amministrazione Comunale a chiusura temporanea della sepoltura. I soggetti concessionari del loculo sono tenuti alla loro asportazione temporanea per l'apposizione delle scritte commemorative e l'eventuale applicazione della lampada votiva e di elementi decorativi.

Il privato dovrà utilizzare esclusivamente marmo "Botticino" con finitura levigata, come predisposto dall'Amministrazione Comunale, con dimensioni ed elementi di sostegno come indicato nel progetto esecutivo della struttura d'insieme.

Sulla lapide è ammessa l'applicazione dei seguenti elementi:

- ❑ iscrizione ad incisione con fondo di tonalità scura o chiara riportante i dati anagrafici del defunto ed eventuale epitaffio;
- ❑ lampada votiva;
- ❑ vaso per fiori;
- ❑ sculture in alto-rilievo;
- ❑ foto del defunto.

Non sono ammesse iscrizioni con lettere asportabili in metallo.

Gli elementi applicati non devono sporgere dal vano del loculo: nel caso di loculi "a raso", la sporgenza massima ammessa è di cm. 10.

Non è ammessa la collocazione di vasi provvisori sulle mensole a chiusura del vano del loculo.

Medesimi requisiti devono essere verificati per gli elementi di chiusura di ossari e urne cinerarie.

Le lapidi da porre sulle sepolture a terra nei campi comuni sono individuabili in due porzioni: una orizzontale ed una verticale, con le seguenti dimensioni:

Sepolture Adulti:	
Elemento Orizzontale:	Lunghezza: cm. 170
	Larghezza: cm. 70
	Spessore: non inferiore a cm. 3
	Note: L'elemento dovrà essere rialzato dal terreno con fascia di pietra per raggiungere la quota complessiva superiore di cm. 20
Elemento Verticale:	Larghezza: cm. 60
	Spessore: non inferiore a cm. 4 e non superiore a 20 cm
	Altezza: max cm. 90 (misurata dalla quota del terreno)
Sepolture Bambini:	
Elemento Orizzontale:	Lunghezza: cm. 100
	Larghezza: cm. 50
	Spessore: non inferiore a cm. 3
	Note: L'elemento dovrà essere rialzato dal terreno con fascia di pietra per raggiungere la quota complessiva superiore di cm. 20
Elemento Verticale:	Larghezza: cm. 40
	Spessore: non inferiore a cm. 4 e non superiore a 20 cm
	Altezza: max cm. 80 (misurata dalla quota del terreno)

La lunghezza e l'altezza delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento previsto dalle tavole di progetto del presente Piano Cimiteriale.

È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo.

È permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra nei campi comuni: per tale fine è ammessa la realizzazione di forature di dimensioni e forma variabile nell'elemento lapideo orizzontale.

I fiori e gli arbusti coltivati non devono oltrepassare l'altezza massima dell'elemento verticale e non devono, con i rami, superare i limiti assegnati alla lapide della sepoltura per non recare danno od ingombro al passaggio o ad altre sepolture.

Art. 12– Strutture di servizio al cimitero

Le strutture di servizio al cimitero possono essere collocate sia all'interno del cimitero sia all'esterno anche se compresi nell'area di rispetto cimiteriale.

Le strutture di servizio da collocare all'esterno sono:

- ☑ parcheggio;
- ☑ locali per la vendita di fiori ed accessori cimiteriali;
- ☑ locali deposito-ripostiglio per lo svolgimento dei lavori e delle manutenzioni ordinarie del cimitero;

I locali per i quali deve essere garantita l'accessibilità dall'interno sono:

- ☑ servizi igienici;
- ☑ camera mortuaria;
- ☑ locale di osservazione;
- ☑ camera autoptica;
- ☑ spazi per il commiato;
- ☑ cappelle e chiese o strutture simili per il culto, per i funerali e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.

Le caratteristiche dimensionali e tipologiche delle strutture di servizio al cimitero devono rispettare i seguenti parametri:

1. Altezza:	L'altezza dell'edificio non deve essere superiore a quella delle strutture adiacenti qualora sia costruito in continuità con esse, nel caso di manufatto isolato non potrà superare i 3 m nella parte più alta.
2. Ingombro:	Non è ammessa la sporgenza del manufatto rispetto all'allineamento delle strutture esistenti. È ammessa la realizzazione di parti interrato.
3. Finiture:	Sono ammesse le seguenti soluzioni: <ul style="list-style-type: none">☑ intonaco a base di calce finito al civile e malte preconfezionate, con colori naturali chiari. È facoltà dell'Amministrazione Comunale predisporre un piano del colore o una campionatura dei colori utilizzabili;☑ calcestruzzo con finitura faccia a vista;☑ rivestimenti in lastre di marmo di tonalità chiara (tipo botticino o similare) con finitura levigata;☑ legno a vista nel caso di edifici isolati esterni al cimitero (es. chiosco per fiori) Sono in ogni caso vietate le seguenti finiture: <ul style="list-style-type: none">☑ intonaci plastici, al quarzo, in graniglia resinata ecc.;☑ mattoni a vista, rivestimenti in piastrelle di ceramica, grès, clinker ecc.
4. Inferriate:	Cancelli ed inferriate su finestre devono essere realizzati in ferro con disegno tradizionale e verniciati in colore scuro.

5. Serramenti:	All'interno del cimitero i serramenti dovranno essere in ferro o alluminio, di colore scuro, identico a quello delle inferriate (se presenti). È vietato l'utilizzo di legno o altro materiale soggetto a deterioramento. È altresì vietato l'utilizzo di qualsiasi forma di oscurante (ante, persiane o avvolgibili di qualunque tipo). È ammesso l'uso di vetri colorati. All'esterno del cimitero, in caso di strutture in legno, è ammesso l'uso di serramenti in legno con oscuranti.
6. Coperture:	È ammesso l'uso di tetti a falde inclinate o piane con manto in lamiera o guaina, canali di gronda in rame o lamiera preverniciata di colore scuro a sezione curva. La sagoma dei tetti dovrà essere quanto più possibile regolare.
7. Strutture:	È consentito l'uso di cemento armato, acciaio, alluminio, laterizio, pietra e legno.

Art. 13– Camera mortuaria

I cimiteri comunali delle frazioni Villa e Laveno sono dotati di camera mortuaria per l'eventuale sosta ed osservazione dei feretri prima del seppellimento nel rispetto degli artt. 11 e 12 del D.P.R. 285/90.

Le camere mortuarie sono dotate di acqua corrente da acquedotto comunale e hanno le caratteristiche di cui all'art. 65 del D.P.R. 285/90.

Il cimitero di Sommaprada è sprovvisto di camera mortuaria e non è prevista la realizzazione data la vicinanza con il cimitero di Laveno.

Art. 14– Camera autoptica

La camera mortuaria del cimitero di Villa ha le caratteristiche per eseguire autopsie per eventuali indagini sui cadaveri in osservazione.

La camera autoptica è dotata di acqua corrente da acquedotto comunale ed ha le caratteristiche di cui all'art. 66 del D.P.R. 285/90.

Art. 15– Strutture di recinzione del cimitero

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 285/90 le strutture cimiteriali devono essere chiuse lungo tutto il perimetro con idonea recinzione con altezza non inferiore a m. 2,50 rispetto al piano di campagna esterno. Tale recinzione dovrà essere realizzata nel rispetto dei caratteri tipologici dell'esistente e comunque nel rispetto dei seguenti criteri:

1. Finiture:	<p>Sono ammesse le seguenti soluzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ intonaco a base di calce finito al civile e malte preconfezionate, con colori naturali chiari. È facoltà dell'Amministrazione Comunale predisporre un piano del colore o una campionatura dei colori utilizzabili; ☑ calcestruzzo con finitura faccia a vista; ☑ rivestimenti in lastre di marmo di tonalità chiara (tipo botticino o similare) con finitura levigata; <p>Sono in ogni caso vietate le seguenti finiture:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ intonaci plastici, al quarzo, in graniglia resinata ecc.; ☑ mattoni a vista, rivestimenti in piastrelle di ceramica, grès, clinker ecc.
2. Inferriate:	<p>Cancelli ed inferriate devono essere realizzati in ferro con disegno tradizionale e verniciati in colore scuro.</p>

Art. 16– Percorsi pedonali

La pavimentazione dei percorsi deve essere realizzata secondo un disegno unitario e con l'uso di materiali omogenei quali lastre e/o cubetti di porfido, lastre e/o cubetti di granito o altra pietra locale.

Per la libera fruizione e l'accesso alla struttura cimiteriale da parte di persone con ridotta capacità motoria, i percorsi devono presentare un andamento regolare in relazione alle principali vie di accesso alla struttura. Non devono essere presenti strozzature ed arredi che riducano o ostacolino il passaggio. In caso di adiacenza con aree non pavimentate (es. campi di sepoltura) è necessario realizzare un ciglio rialzato che ne consenta l'immediata individuazione visiva.

La larghezza minima del percorso deve essere di m. 0,90; eventuali variazioni di livello devono essere raccordate con rampe con pendenze non superiori al 8%.

La pavimentazione dei percorsi deve essere realizzata con materiale antisdrucchiolevole.

I percorsi pedonali devono garantire un agevole collegamento dell'area destinata al parcheggio.

Art. 17– Deroche

È data facoltà alla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia –se presente-, di autorizzare in deroga alle presenti norme tecnico edilizie interventi di particolare qualità architettonica e/o tipologica sia per strutture di servizio del cimitero, sia per strutture destinate alla tumulazione.

ART. 18-Durata delle concessioni

Tipologie di sepoltura	Durata della concessione
Campo di inumazione	
• Fosse	30 anni
Campo di tumulazione	
• Loculi	30 + 15 anni (rinnovo)
• Ossari	30 anni
• Nicchie Cinerarie	30 anni
• Tombe familiari	99 anni
• Cappelle/edicole	99 anni
• Lapidì sul Muro del Ricordo	30 anni